

PARLAMENTO EUROPEO

NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI PER TRADUTTORI PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Capitolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1

I vari tipi di tirocinio per traduttori presso il Parlamento europeo

1. Per contribuire all'educazione europea e alla formazione professionale dei cittadini, come pure alla loro iniziazione al funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo mette a disposizione varie possibilità di tirocinio per traduttori all'interno del proprio Segretariato generale.
2. Tali possibilità sono costituite da:
 - a) tirocini retribuiti per traduttori (tirocini Robert Schuman, opzione linguistica), disciplinati dal Capitolo 3 del presente documento,
 - b) tirocini non retribuiti per traduttori, disciplinati dal Capitolo 4 del presente documento.

Articolo 2

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano unicamente ai tirocini per traduttori. I tirocini per interpreti di conferenza e gli altri tirocini sono disciplinati da norme diverse.

Capitolo 2 - Disposizioni applicabili a tutti i tirocini per traduttori

Articolo 3

Competenza amministrativa

L'autorità abilitata a decidere l'ammissione ai tirocini per traduttori (in appresso denominata l'autorità competente) è il Direttore generale della Traduzione e dell'Edizione o chi ne fa le veci.

Articolo 4

Condizioni generali di ammissione

I tirocinanti devono:

- a) essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dall'autorità competente;
- b) aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio del tirocinio;
- c) non aver beneficiato di un tirocinio retribuito o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive presso un'istituzione europea o un deputato o un gruppo politico del Parlamento europeo.

Articolo 5

Procedura di ammissione

1. I candidati devono inviare la propria candidatura, utilizzando l'apposito modulo, corredata di tutti i documenti giustificativi richiesti, all'Unità "Risorse umane" della Direzione generale della Traduzione e dell'Edizione (in appresso denominata il servizio competente).
2. Il servizio competente esamina la ricevibilità delle candidature, in base alle condizioni generali di ammissione stabilite all'articolo 4 e alle condizioni specifiche di ammissione ai vari tipi di tirocinio per traduttori definite agli articoli 16 e 19. Per ciascun periodo di tirocinio, il servizio competente trasmette tutti i dati pertinenti di ogni candidatura ricevibile ai responsabili delle varie unità amministrative della Direzione generale della Traduzione e dell'Edizione, tenendo conto dei desiderata espressi dal candidato. La trasmissione dei dati può essere effettuata anche per via elettronica.
3. I responsabili delle unità amministrative della Direzione generale della Traduzione e dell'Edizione esaminano tali candidature, sulla base del merito dei candidati e delle capacità di accoglienza dei loro servizi. Essi comunicano al servizio competente le scelte operate, classificate in ordine di priorità; a parità di merito, quest'ultimo terrà conto di una ripartizione geografica dell'origine dei candidati quanto più equilibrata possibile, come pure di un equilibrio tra donne e uomini. Il Parlamento europeo attua una politica di pari opportunità e prevede azioni positive nei confronti di persone con disabilità per quanto riguarda l'assunzione di tirocinanti, nel rispetto del Codice rivisto di buona condotta sull'impiego di disabili approvato dall'Ufficio di presidenza il 22 giugno 2005.
4. L'autorità competente stabilisce l'elenco dei candidati proposti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
5. Il risultato della procedura di selezione non viene pubblicato.

Articolo 6

Obblighi generali dei tirocinanti

1. Per l'intero periodo di tirocinio, i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità di un tutore.
2. I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dal tutore e dalla gerarchia del servizio di destinazione, nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente. Essi devono inoltre rispettare le norme interne di funzionamento del Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.
3. I tirocinanti devono contribuire ai lavori dei servizi ai quali sono destinati. I diritti d'autore sugli studi effettuati durante il tirocinio appartengono al Parlamento europeo.
4. I tirocinanti non devono avere impegni professionali nei confronti di terzi che siano incompatibili con il loro tirocinio. Sono tenuti a rispettare il normale dovere di riservatezza e discrezione sui fatti e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro permanenza presso l'istituzione. È fatto loro divieto di comunicare a chicchessia documenti o informazioni che non siano stati resi pubblici, salvo accordo preliminare dell'istituzione. Detto obbligo vale anche dopo la fine del tirocinio.

Articolo 7

Funzioni del tutore

1. Il tutore elabora un piano del tirocinio e controlla il lavoro dei tirocinanti per l'intera durata del tirocinio.
2. In mancanza di disposizioni specifiche stabilite dalla Direzione generale della Traduzione e dell'Edizione, il tutore assiste il tirocinante per qualsiasi problema di ordine amministrativo e garantisce i rapporti amministrativi di quest'ultimo con il servizio competente.
3. Il tutore informa senza indugio il servizio competente di qualsiasi evento significativo che intervenga nel corso del tirocinio (in particolare assenze, malattie, infortuni, interruzione del tirocinio) che abbia constatato o del quale sia stato informato dal tirocinante.
4. Il tutore elabora una valutazione del tirocinio, in base all'apposito modulo, e certifica il periodo effettivo della sua realizzazione.

Articolo 8

Sospensione del tirocinio

1. Sospensione temporanea e interruzione:
 - a) I tirocini possono essere sospesi temporaneamente dall'autorità competente, al massimo per un mese, o interrotti definitivamente

- su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore,
 - su richiesta motivata del tutore e trasmessa all'autorità competente; l'interruzione definitiva del tirocinio può in particolare essere richiesta per imperative ragioni di servizio, per insufficiente rendimento, ovvero per inadempienza agli obblighi da parte del tirocinante,
 - ovvero con decisione motivata dell'autorità competente, segnatamente per imperative ragioni di servizio o per inadempienza agli obblighi da parte del tirocinante.
- b) durante una sospensione temporanea del tirocinio, i rispettivi diritti e i doveri del Parlamento europeo e del tirocinante sono sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.

2. Assenze ingiustificate

In caso di assenza del tirocinante, non giustificata da una decisione di sospensione o di interruzione del tirocinio da parte dell'autorità competente, né da un congedo di malattia in base all'articolo 14, previa comunicazione di questa assenza all'autorità competente a cura del tutore, quest'ultima comunica al tirocinante per iscritto, all'indirizzo da questi dichiarato, di presentarsi presso il servizio in cui è in corso il tirocinio, entro una settimana dal ricevimento della notifica. Scaduto questo termine, l'autorità competente decide se sussistono i termini per decretare il termine del tirocinio, fissandone eventualmente la data di effetto.

Articolo 9 **Fine del tirocinio**

1. Il tirocinio termina alla scadenza del periodo per il quale è stato concesso, ovvero previa decisione dell'autorità competente in base ai termini dell'articolo precedente.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante redige una relazione sul tirocinio e il tutore una valutazione dello stesso, utilizzando il modulo unico predisposto all'uopo, firmato dal tirocinante e dal tutore che lo trasmette al servizio competente.
3. Sulla base della relazione sul tirocinio, il servizio competente consegna un certificato di tirocinio al tirocinante, servendosi dell'apposito modulo, in cui sono precisati la durata del tirocinio, il servizio di destinazione, il nome del tutore e la natura dei lavori assegnati.

Articolo 10 **Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio**

1. I tirocinanti hanno diritto a un pagamento forfettario come contributo alle spese del viaggio tra il luogo effettivo di residenza e il luogo di destinazione sostenute all'inizio e alla fine del loro tirocinio. Il diritto è acquisito se la distanza tra i due predetti luoghi è superiore a 50 km.

Una volta adottata la decisione di concessione del tirocinio, non sarà ammessa alcuna richiesta di cambiamento dell'indirizzo.

Il pagamento relativo al viaggio verso il luogo di destinazione sarà effettuato all'inizio del tirocinio e quello relativo al ritorno verso il luogo di residenza effettiva alla fine dello stesso.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base:

- di 0,1200¹ EUR per chilometro da 1 a 1000 chilometri inclusi;
- di 0,0800¹ EUR per chilometro per il tratto da 1001 chilometri in poi;
- di 0,0000 EUR oltre i 10.000 chilometri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo se, durante il primo mese il tirocinio

- il tirocinio è interrotto definitivamente su richiesta del tirocinante (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)) senza essere giustificato da una ragione imperativa,
- o si constata un'assenza ingiustificata del tirocinante (articolo 8, paragrafo 2) che comporta una decisione di porre termine al tirocinio da parte dell'autorità competente;

quest'ultima può decidere di non rimborsare le spese di ritorno.

Articolo 11 **Spese di missione durante il tirocinio**

1. Nel corso del tirocinio i tirocinanti possono essere inviati in missione nei vari luoghi abituali di lavoro del Parlamento europeo per seguire i lavori parlamentari. In tale ambito, l'autorità competente può autorizzare una missione di due giorni a Strasburgo e una missione di un giorno a Bruxelles.
2. I tirocinanti inviati in missione percepiscono un importo forfettario di:
 - 170 EUR² per una missione da Lussemburgo a Strasburgo (il trasporto è assicurato dal PE)
 - 130 EUR² per una missione da Lussemburgo a Bruxelles.

Articolo 12 **Assicurazione malattia-infortunio**

1. I tirocinanti devono essere coperti contro i rischi di malattia e di infortunio. Il Parlamento europeo contrae un'assicurazione a loro favore, assumendosi la totalità dei premi dei tirocinanti non retribuiti e due terzi di quelli dei tirocinanti retribuiti.
2. Su richiesta dei tirocinanti, il Parlamento può inoltre assicurare il coniuge e i figli. In tal caso, i premi sono a carico dei tirocinanti.

¹ L'indennità chilometrica è ritoccata ogni anno al 1° gennaio proporzionalmente alla retribuzione.

² Tali importi sono ritoccati annualmente il 1° gennaio, senza effetto retroattivo, in base all'adeguamento delle spese di missione dei funzionari del Parlamento.

Articolo 13 Congedi

I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Le relative domande vanno presentate al tutore che le visa e le trasmette al servizio competente. I giorni di congedo non goduti non sono soggetti a rimborso.

Articolo 14 Congedi di malattia

In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente il tutore e, qualora l'assenza sia superiore a tre giorni di calendario, a inviare un certificato medico all'Ambulatorio medico, che informa il servizio competente.

Capitolo 3 - Disposizioni concernenti i tirocini retribuiti per traduttori

Articolo 15 Finalità dei tirocini retribuiti per traduttori

I tirocini retribuiti per traduttori sono riservati ai laureati o ai diplomati di scuole equivalenti. Hanno l'obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea ed in particolare del Parlamento europeo.

Articolo 16 Condizioni specifiche di ammissione ai tirocini retribuiti per traduttori

Ogni candidato a un tirocinio retribuito per traduttori deve:

- a) aver completato, entro la data limite per la presentazione delle domande, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma;
- b) avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di un paese candidato all'adesione all'Unione europea e un'approfondita conoscenza di altre due lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 17 Durata dei tirocini retribuiti per traduttori

1. I tirocini retribuiti per traduttori hanno una durata di tre mesi.

2. I tirocini possono essere prorogati a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi, con decisione dell'autorità competente su richiesta motivata del tutore e inviata all'autorità competente almeno due settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio viene prorogato senza soluzione di continuità; la proroga del tirocinio avviene nello stesso luogo e nello stesso servizio di destinazione, sotto la direzione dello stesso tutore, salvo deroga straordinaria concessa dall'autorità competente, e con mantenimento della borsa di studio.

Articolo 18

Trattamento economico

1. La base di calcolo delle borse per tirocini è costituita dallo stipendio mensile di base di un funzionario di grado AD5¹, scatto 4, cui è applicato il coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio. Tale importo è aggiornato annualmente il 1° gennaio.
2. Il livello della borsa è fissato al 25% di tale importo. Essa è pagabile in € il 15 di ogni mese.
3. Il tirocinante retribuito coniugato e/o avente uno o più figli a carico ha diritto ad un assegno familiare, il cui livello è fissato al 5% di tale importo.
4. Se durante il proprio tirocinio il tirocinante percepisce un reddito esterno (stipendio), esso è detratto dall'importo al quale ha diritto a titolo dei paragrafi 2 e 3.
5. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sulla borsa mensile del primo mese che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile della borsa.
6. Il tirocinante è unico responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. La borsa non è soggetta ad imposta comunitaria.
7. Se cessa definitivamente il tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento della borsa viene effettuato al pro rata del numero di giorni lavorati.
8. Su presentazione degli opportuni documenti giustificativi, il tirocinante con disabilità può beneficiare di un pagamento supplementare fino a un massimo del 50% della sua borsa. Se del caso, l'autorità competente può consultare il servizio medico.

¹ A*5 fino al 30 aprile 2006.

Capitolo 4 - Disposizioni concernenti i tirocini non retribuiti per traduttori

Articolo 19

Oggetto e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini non retribuiti per traduttori

1. Il Parlamento europeo offre ai giovani che hanno intrapreso studi superiori la possibilità di svolgere dei tirocini pratici non retribuiti per traduttori che sono riservati in via prioritaria ai giovani che debbano compiere un tirocinio nel quadro del loro curriculum formativo.
2. I candidati a un tirocinio non retribuito per traduttori devono avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di un paese candidato all'adesione all'Unione europea e un'approfondita conoscenza di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Se il tirocinio è previsto nel quadro
 - del curriculum di studi di un'università o di un istituto scolastico di livello equivalente,
 - della formazione professionale di alto livello organizzata da un organismo senza scopo di lucro (in particolare istituti o organismi pubblici),
 - di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione,

il Parlamento europeo può accogliere giovani cittadini che ottemperino alle condizioni generali di ammissione, su giustificazione di questi organismi o enti che accordano l'accesso all'esercizio di una professione. In tale ottica possono essere siglati dei protocolli di cooperazione, nel pieno rispetto delle presenti norme.

Articolo 20

Durata dei tirocini non retribuiti per traduttori

1. La durata dei tirocini non retribuiti per traduttori varia da uno a tre mesi, con possibilità di deroga da parte dell'autorità competente se i tirocini sono realizzati in applicazione di protocolli stabiliti a titolo dell'articolo 19, paragrafo 3.
2. I tirocini possono essere prorogati a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi, con decisione dell'autorità competente su richiesta motivata del tutore e trasmessa all'autorità competente almeno due settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio viene prorogato senza soluzione di continuità; la proroga del tirocinio avviene nello stesso luogo e nello stesso servizio di destinazione, sotto la direzione dello stesso tutore, salvo deroga straordinaria concessa dall'autorità competente.

Capitolo 5 -Disposizioni finali

Articolo 21 Controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione delle presenti norme sono deferite al Segretario generale.

Articolo 22 Acquisizione di diritti

L'ammissione a un tirocinio per traduttori non conferisce in alcun caso al candidato la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà alcun diritto ad una successiva assunzione.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Le presenti norme interne, che annullano e sostituiscono le precedenti disposizioni, entrano in vigore il 15 febbraio 2006.
2. I tirocini per traduttori in corso a tale data continueranno ad essere disciplinati dalla regolamentazione interna in materia di tirocini per traduttori presso il Segretariato generale del Parlamento europeo del 18 maggio 2004.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 febbraio 2006

(f.to)
Julian PRIESTLEY
Segretario generale